**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ……………………………. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**TRA**

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova, codice fiscale e Partita IVA 00754150100, d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Prof…………., in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in………, a ciò delegato dal Magnifico Rettore con D.R. 250 del 18/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unige.it)

**E**

L’Azienda ospitante ……………. codice fiscale e partita IVA ……………….., con sede legale in …………., Via/Piazza ………………, (accreditata con decreto n ……..………….. del …….…..…………………….. e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale), rappresentata dal Legale Rappresentante, dott. ……………., domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, d’ora in poi denominata ………….

**PREMESSE**

* Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
* Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “*Rapporti tra* Servizio sanitario nazionale ed Università”;
* Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
* Visto il D.M. 716 del 16 settembre 2016 che disciplina le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;
* il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
* qualora le strutture messe a disposizione dell’Azienda facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l’Azienda dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di specializzandi/e che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

1. L’Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso l’Unità Operativa di ……………………, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in ……………. dell’Università, il/la specializzando/a dott. ………………., nato a ………….. il …………… e residente a ……………, via …………………….. Codice fiscale

**Art. 3**

1. L’attività formativa del dott. ……………….. ha durata a decorrere dal ……………. sino al ……………….. L’attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula, ossia a seguito dell’ultima sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 4**

1. L’Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paraforam e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa di ……………….

2. Lo/la specializzando/a frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

**Art. 5**

1. Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo/la specializzando/a svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore della UO di ……………… dott. …………………………. dell’Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

**Art. 6**

1. La frequenza dello/della specializzando/a è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l’Università né con l’Azienda.

**Art. 7**

1. L’attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di ………..., dott. ………………………., individuato come tutore dall’Azienda.

**Art. 8**

2. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

**Art. 9**

1. Lo svolgimento dell’attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

2. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione dello/della specializzando/a, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 10**

Lo/la specializzando/a ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell’art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell’art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell’all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, lo/la specializzando/a rimarrà assicurato a cura dell’Ente sanitario sede principale della formazione contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

In caso d’infortunio, il verbale del pronto soccorso, necessario per la successiva denuncia agli uffici INAIL da parte dell'Ente sanitario sede principale della formazione, deve essere trasmesso dall’ente ospitante agli appositi uffici dell’Ateneo di Genova.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all’attività assistenziale svolta dallo/dalla specializzando/a nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

**Art. 11**

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, lo/la specializzando/a che svolge attività di formazione presso le strutture dell’Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. n. 363/1998, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli/delle specializzandi/e, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n°. 81 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n° 101 e s.m.i. è individuato nel datore di lavoro dell’Azienda ospitante.

il datore di lavoro dell’Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce, pertanto, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dello/della specializzando/a nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Azienda o in ogni altro luogo di pertinenza dell'Azienda accessibile allo/alla specializzando/a nell'ambito della propria attività.

**Art. 12**

1. Le Parti convengono che l’accertamento della idoneità sanitaria dello/della specializzando/a è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria ospitante.

2. L’avvio della frequenza presso l’Azienda è subordinato alla valutazione da parte del medico competente o autorizzato dell’Azienda stessa, previa visione della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di precedente assegnazione.

3. A seguito della cessazione dell’attività, l’Azienda ospitante consegna allo/alla specializzando/a copia della documentazione personale relativa alla sorveglianza sanitaria e all’eventuale sorveglianza fisica della radioprotezione.

**Art. 13**

1. L’ Azienda assicura allo/alla specializzando/a, che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione, le stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette a disposizione le uniformi di servizio.

**Art. 14**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, o soggetti debitamente nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR), e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell’espletamento delle attività assegnate allo/alla specializzando/a, l’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo/la specializzando/a al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

**Art. 15**

1. Durante lo svolgimento dell’attività integrativa lo/la specializzando/a è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 lo/la specializzando/a deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Prima dell’inizio dell’attività, l’Ateneo provvede a garantire la formazione generale, mentre l’Azienda ospitante provvede a garantire l’informazione, la formazione specifica e l’eventuale addestramento necessario.

**Art. 16**

1.La presente convenzione ha durata di ….. ………., corrispondenti al periodo di formazione del dott. ………………… presso la UO di …………… dell’Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell’Università,

2.Viene concesso, ai sensi del D.Lgs 368/99, l’uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell’Azienda, con decorrenza, a norma dell’art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione, quindi a seguito dell’ultima sottoscrizione della presente convenzione.

3.Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con la medesima procedura seguita per la stipula.

**Art. 17**

1. È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. l’Università, inoltre, riconosce all’Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento dello/della specializzando/a agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

**Art. 18**

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L’imposta di bollo rimane a carico dell’Ente ospitante.

**Art. 19**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l’Università degli Studi di Genova in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

**Art. 20 - Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, dal Direttore della S.d.S. in……………………………… e dal rappresentante legale dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzo della casella PEC.

**Art. 21 – Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.

per l’**Università degli Studi di Genova**

IL DIRETTORE DELLA SDS ………………………………

Prof. ………………………..

per ……………….

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA

Dott. ……………………………………………

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.